

IN BREVE n. 40 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MANCE, SONO REDDITO e VANNO PAGATE LE TASSE

Cassazione: la manca date in contanti sono reddito da lavoro dipendente e vanno pagate le tasse. La Cassazione ha accolto il ricorso del fisco contro un capo-ricevimento di un hotel che nel corso dell'anno aveva incassato 83.650 euro di manca poi versati in banca.

Tuir - articolo 51 comma 1 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da *tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti* nel periodo d'imposta, *anche sotto forma di erogazioni liberali*, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile - Ordinanza numero 26512 del 30 settembre 2021

ALLEGATI A PARTE - CASS. Ordinanza n. 26512 del 30.09.2021 (documento 216)

La decisione è stata adottata nonostante una circolare dell'Agenzia delle Entrate (la n.3/2018) escluda dalla tassazione le donazioni di modico valore, richiamando l'articolo 783 del Codice civile.

CODICE CIVILE

Art. 742. - Spese non soggette a collazione.

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.

Art. 783 - Donazioni di modico valore (1).

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

1. Vedi l'art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

DLgs n.346 del 31 ottobre 1990

Articolo 1 - Oggetto dell'imposta (Art. 1 DPR n 637/1972). (N.D.R. Per l'ambito

temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10/12/2000 Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 69

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.

4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

Queste norme sono forse state abrogate? In Italia ci sono troppe leggi che si sovrappongono e danno la possibilità a differenti interpretazioni...

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTROLLI PREVENTIVI 730

PRECOMPILATO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Non ho ancora ricevuto dal mio datore di lavoro il rimborso del 730 precompilato. È vero che l'Agenzia può fare dei controlli prima di ricevere il rimborso? E in questo caso quando lo avrò e da chi?

Risponde Paolo Calderone

I motivi del mancato ricevimento del rimborso possono essere diversi. Si conferma, ad ogni modo, che l'Agenzia delle entrate, nei casi previsti dalla legge (si veda l'[art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014](#)), può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato. Tali controlli si concludono entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine (come nel caso di presentazione del modello 730 integrativo).

Il rimborso che risulta spettante dopo le operazioni di controllo preventivo viene erogato dall'Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o, se questa è successiva a tale termine, dalla data della trasmissione. La somma viene rimborsata con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta e cioè:

- se il contribuente ha fornito all'Agenzia il codice Iban del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso viene accreditato su quel conto
- se non ha indicato le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Si ricorda, infine, che la richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito, oppure presso qualsiasi ufficio territoriale. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina del sito dell'Agenzia "[Accredito rimborsi su conto corrente](#)".

FORMAZIONE ECM, SILERI: «TRE MESI PER RECUPERARE TRIENNI PASSATI, POI CONTROLLI E SANZIONI A IRREGOLARI»

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ricorda la scadenza della proroga dei trienni formativi 2014-2016 e 2017-2019 prevista per il 31 dicembre 2021, e chiarisce: «Non ci saranno altre deroghe».

La scadenza di cui parla è dei trienni formativi 2014-2016 e 2017-2019 che, come si ricorderà, per una serie di motivi sono stati prorogati alla fine dell'anno in corso, ovvero al 31 dicembre 2021.

LA PENSIONE «NON E' MAI ABBASTANZA» da Sole 24 ore - Marco lo Conte 2020

La pensione non è mai abbastanza.

Non lo è per una serie di ragioni:

- 1) sono difficilmente integrabili con altri redditi, vista l'età (e la salute) di chi la percepisce;
- 2) diventa quindi l'unica e non diversificabile fonte di reddito del pensionato, peraltro in una fase vulnerabile della propria esistenza;
- 3) che, se superstite, lega inevitabilmente la pensione di reversibilità alla spettanza del coniuge deceduto, anche se le norme per la sua determinazione non sono direttamente parametrizzate ad essa;
- 4) gli Stati peraltro non hanno le risorse per collegare le prestazioni pensionistiche (quindi anche quelle reversibili) direttamente all'inflazione, il che determinerebbe una crescita strutturale.

Ricordiamo che spesso i nonni colle loro pensioni, quando lo permettono, vengono incontro ai bisogni di figli e nipoti e sono i migliori ammortizzatori sociali in uno Stato veramente molto carente nella tutela della genitorialità.

INPS - DELEGA DELL'IDENTITÀ DIGITALE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021, fornisce le indicazioni per la richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. "Delega SPID su SPID").

A decorrere dal 1° ottobre 2021, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi *web* dell'Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi *web*, è possibile registrare direttamente *online* una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla circolare 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell'area riservata "MyInps", sezione "Deleghe identità digitali", inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l'eventuale scadenza desiderata della delega. La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

Dalla stessa sezione è possibile verificare lo stato di un'eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si precisa che, al fine di prevenire eventuali abusi, la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

In considerazione della nuova opportunità di delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, sia se queste siano richieste online che allo sportello INPS nelle modalità di cui alla circolare n. 127/2021. Il limite non si applica alle deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Inoltre, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono inviare la documentazione anche attraverso una PEC alla Struttura territorialmente competente. La richiesta sarà ricevibile solo se il modulo di richiesta e tutti i documenti allegati siano sottoscritti con firma digitale.

Con l'occasione, si ricorda che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3305 del 1.10.2021 (documento 217)

INPS - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI E DELL'HANDICAP da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021, comunica il rilascio del nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Articolo 29-ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap



1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3315 del 1.10.2021 (documento 218)

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Venini S.p.A., nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 2 ottobre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato all’Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, nel 350° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 3 ottobre 2021

- **Francobollo celebrativo delle Agenzie fiscali, nel 20° anniversario della istituzione**

Data di emissione: 6 ottobre 2021

INPS - PUBBLICATI CONCORSI PER 1858 CONSULENTI PROTEZIONE SOCIALE E 189 MEDICI PRIMA FASCIA dal sito Inps pubblicato il 1 ottobre 2021

Concorso pubblico a 1858 posti di consulente protezione sociale

Sulla [Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021](#), è stato pubblicato il [bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1](#) (pdf 176KB), adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28 ottobre 2020.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: <https://concorsi.inps.it>.

L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 2 novembre 2021; allo scadere del predetto termine il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico. I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso, cui si rinvia per ogni riferimento.

Concorso pubblico a 189 posti di professionista medico

Sulla [Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021](#), è stato pubblicato il [bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS](#) (pdf 188KB), adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.116 del 30 luglio 2021.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: <https://concorsi.inps.it>

L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 2 novembre 2021; allo scadere del predetto termine il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico. I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso, cui si rinvia per ogni riferimento.

AVVISO AGIA - AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E

L’ADOLESCENZA (notizia del 21 settembre 2021 aggiornata il 4 ottobre 2021)

Si richiama l’attenzione sulla **diffusione via email di false comunicazioni provenienti, in apparenza, dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e dal Commissariato P.S. online** – Sportello per la sicurezza degli utenti del web. Si invitano tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni sotto forma di falsa “Citazione in Tribunale” a **non tenerne assolutamente conto**, a non rispondere al mittente o a cercare di contattarlo, **né di contattare l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza**. È invece opportuno segnalare l’accaduto alla Polizia Postale, prestando comunque la massima attenzione: infatti, [secondo la Polizia](#), **si tratta di**

un raggio finalizzato, verosimilmente, a carpire dati personali, richiedere pagamenti non dovuti o ancora, infettare i dispositivi della vittima con pericolosi virus informatici.

PENSIONI - NIENTE AUMENTI SPERANZA DI VITA PER ALTRI DUE

ANNI da PensioniOggi a cura Eleonora Accorsi

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-niente-aumenti-alla-speranza-di-vita-per-altri-due-anni>

Come Cambiano nel tempo i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico										
Anno	Pensione di Vecchiaia					Pensione Anticipata				Quota 100
	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi	Lavoratrici del Pubblico impiego	Lavoratrici Dipendenti (settore privato)	Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e Donne	Uomini e Donne
	Sistema misto e contributivo				Contributiva	misto e contributivo		misto	Contributiva	misto e c.
2012	66	66	62	63 e 6	70	42 e 1	41 e 1	-	63	-
2013	66 e 3	66 e 3	62 e 3	63 e 9	70 e 3	42 e 5	41 e 5	-	63 e 3	-
2014	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	-
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	-
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	-	63 e 7	-
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	-
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	-
2019	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	62 e 38**
2020	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	62 e 38**
2021	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	62 e 38**
2022	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	-
2023	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	-
2024	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	-
2025	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	42 e 10*	41 e 10*	41*	64 e 3	-
2026	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	42 e 10*	41 e 10*	41*	64 e 3	-
2027	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	43 e 1*	42 e 1*	41 e 3*	64 e 6	-
2028	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	43 e 1*	42 e 1*	41 e 3*	64 e 6	-
2029	67 e 9	67 e 9	67 e 9	67 e 9	71 e 9	43 e 4*	42 e 4*	41 e 6*	64 e 9	-
2030	67 e 9	67 e 9	67 e 9	67 e 9	71 e 9	43 e 4*	42 e 4*	41 e 6*	64 e 9	-

PensionioGgi.it

La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dell'ultimo scenario demografico (ISTAT 2021). *Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; **Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (sei mesi per il settore pubblico)

Lo certifica il 22^a rapporto della Ragioneria Generale dello Stato sull'andamento della spesa pensionistica. Si va verso lo stop agli incrementi anche nel biennio 2023-2024.

«La speranza di vita» nell'anno 2020 si è ridotta di 1,2 anni, attestandosi a 82 anni: 79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne; pertanto il pensionamento di vecchiaia resterà a 67 anni.

Da rilevare che già lo scatto, relativo al biennio in corso, è saltato perchè era stata registrata una variazione nulla nell'ultimo intervallo temporale di riferimento.

PARLAMENTO - COVID-19: LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL

111/2021 da DplMo

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante: «misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».

Di particolare interesse, per la materia lavoro, lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i **lavoratori fragili** (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del **Decreto-legge n. 18/2020**).

Inoltre, **dal 10 ottobre** al 31 dicembre 2021, è previsto l'**obbligo vaccinale** a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Infine, viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:

- **validità di 48 ore** dall'esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
- **validità di 72 ore** dall'esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

[Leggi il Testo coordinato](#)

← **CTRL + clic**

INPS - FINANZIAMENTI DA ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE, NUOVA PROCEDURA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3339 del 5 ottobre 2021, informa che nell'ambito del processo di gestione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione è stata rilasciata l'implementazione procedurale denominata "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale".

La nuova funzione, permette al debitore di **restituire anticipatamente** una parte residuale di un finanziamento, così come previsto dalla legge.

Attraverso la procedura, qualora il pensionato manifesti la volontà di estinguere anticipatamente un finanziamento, gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione con l'INPS possono richiedere, con modalità telematica, **una rimodulazione del contratto di finanziamento** in corso di ammortamento, che può consistere nella **riduzione dell'importo della rata e/o nell'anticipazione della scadenza del piano di ammortamento**.

Sono perciò da ritenersi superate le prassi di **gestione manuale**, che restano confermate per **le società in regime di accreditamento**, non aderenti alla convenzione con l'Istituto.

La funzione, è fruibile dagli intermediari finanziari all'interno dei servizi "**Cessione Quinto**", tramite Web Service e Web Applicationed è riservata esclusivamente alle società in regime di convenzionamento.

Il messaggio, inoltre, indica le **modalità per la presentazione della domanda**, descrive il flusso procedurale e ricorda che il contratto di finanziamento può essere rimodulato a condizione che sussistano i requisiti richiesti.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3339 del 5.10.2021 (documento 219)

INPS - CESSIONE QUINTO PENSIONI, AGGIORNAMENTO TASSI IV TRIMESTRE 2021 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3341 del 5 ottobre 2021, riporta il valore dei tassi da applicarsi nel periodo indicato per i **prestiti** estinguibili con **cessione del quinto dello stipendio e della pensione** e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,11	17,8875
Oltre i 15.000	7,19	12,9875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,30	6,19
60-64	9,10	6,99
65-69	9,90	7,79
70-74	10,60	8,49
75-79	11,40	9,29
Maggiore di 79 anni	17,8875	12,9875

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3341 del 5.10.2021 (documento 220)

SCUOLA - DOMANDE DI CESSAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE da PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

<https://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/scuola-domande-di-cessazione-entro-il-31-ottobre>

Diffuse dal Miur le consuete istruzioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022. Quest'anno i termini sono stati anticipati di quasi due mesi rispetto al passato per dare più tempo all'amministrazione e all'Inps per effettuare gli adempimenti necessari a collocare in pensione gli interessati.

ALLEGATI A PARTE - MIN.ISTRUZ. Circ. n.30142 del 1.10.2021 (documento 221)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS ACQUA POTABILE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei sapere se il bonus acqua potabile, portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, viene rimborsato in un'unica soluzione o in dieci anni come gli altri bonus.

Risponde Paolo Calderone

Si premette che l'agevolazione fiscale non consiste in una detrazione ma in un credito d'imposta. Esso viene riconosciuto a chi acquista e installa sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (legge n. 78/2020 - [articolo 1, comma 1087](#)).

Per le modalità di applicazione del credito d'imposta si consiglia di consultare il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, con il quale è stato predisposto anche il [modello](#) per comunicare all'Agenzia l'ammontare delle spese agevolabili sostenute.

Con lo stesso documento sono state inoltre individuate le modalità di utilizzo del credito. In particolare, è previsto che:

- le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, oppure in compensazione tramite il modello F24
- i soggetti diversi da quelli indicati nel punto precedente, invece, devono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

INPS - PIÙ FACILE L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE da PensioniOggi

L'Inps informa di aver reso più veloce l'accesso ai servizi on line dall'app "INPS mobile" anche con le credenziali SPID, CIE o CNS, **senza più l'uso del pin Inps**. Per accedere in modo più rapido, l'utente, dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali legate alla propria identità digitale, può impostare un codice di sblocco (pin personale) valido per 30 giorni. In questo modo, la volta successiva il cittadino utilizzerà l'app "INPS mobile" inserendo solo il codice personale (o utilizzando la funzionalità del riconoscimento biometrico consentito dal proprio device), senza necessità di accedere nuovamente con SPID, CIE o CNS.

Direttamente dallo smartphone, con la App "INPS mobile" sarà più agevole consultare il cedolino pensione, il conguaglio del proprio 730, le integrazioni salari o gli Assegni Nucleo Familiare e accedere a tanti altri servizi messi a disposizione per le famiglie, i pensionati, i disoccupati, i lavoratori e i datori di lavoro.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - BRUNETTA: IDONEI, L'ASSUNZIONE NON E' UN DIRITTO

Renato Brunetta: le P.A. non hanno l'obbligo di scorrere le graduatorie concorsuali per assumere personale a tempo indeterminato. Gli idonei non sono assimilabili ai vincitori. L'eventuale scorrimento delle graduatorie è una facoltà ed è possibile solo se i profili professionali degli idonei sono perfettamente sovrapponibili con quelli richiesti. Due anni dalla proclamazione dei vincitori è sufficiente. Lo scorrimento che risponde al principio di economicità, non deve essere un mezzo per rendere obbligatorio l'utilizzo delle graduatorie vigenti perché può privare le amministrazioni di avvalersi di professionalità specifiche.

GREEN PASS E SMART-WORKING, COME RIORGANIZZARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dal 15 ottobre 2021, i lavoratori dovranno essere in possesso della [certificazione verde Covid-19](#) per poter accedere ai locali aziendali ed i datori di lavoro dovranno procedere ad adottare le misure operative per l'organizzazione delle verifiche del *green pass*, in conformità al decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

DL [Decreto Legge n. 127/2021](#), dal 15 ottobre Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro - misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

PENSIONI AI SUPERSTITI, NIENTE AGEVOLAZIONE FISCALE AGLI ORFANI DI LIBERI PROFESSIONISTI

da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani
Chiarimento dell'Agenzia dell'Entrate in merito alla franchigia di 1.000€ a favore delle pensioni a favore dei superstiti percepite dagli orfani introdotta dalla legge n. 232/2016.

La franchigia fiscale di 1.000€ introdotta dal 1° gennaio 2017 a favore degli orfani titolari di pensione ai superstiti non si estende alle pensioni erogate dalle Casse Professionali ma solo ai trattamenti erogati dall'INPS.

Lo precisa l'Agenzia dell'Entrate in risposta ad un interpello proposto da Cassa Dottori Commercialisti (risposta n. 681 del 7 Ottobre 2021).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n.681 del 7.10.2021 (documento 222)